


520/13

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 2868/2010



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Chiarina Sala	Presidente Relatore
Dott. Benedetta Pattumelli	Consigliere
Dott. Francesca Romana Bisegna	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n.145/2010 giudice estensore E. Fedele discussa all'udienza collegiale del 24/04/2013 e promossa

**DA**

**INPS e SCCI**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese da avv. GUERRERA SALVATORE ERNESTO, GUERRA GRAZIA, elettivamente domiciliate in Piazza Missori, 8/10 Milano presso gli uffici territoriali dell'Ente Previdenziale

**APPELLANTI**

**CONTRO**

MILLARINI GIOVANNI rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Vanni Zardo ed elettivamente domiciliato in Gavirate, via XXV Aprile n.63, presso lo studio dello stesso

**APPELLATO CONTUMACE**

I procuratori degli appellanti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**

ef

**CONCLUSIONI PER APPELLANTE**

**Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:**

**in totale riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda di Millarini  
Giovanni in quanto del tutto infondata  
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.  
Milano,**

**Avv. Grazia Guerra**

**Avv. Salvatore Guerrera**

*1/10  
B12  
CA*

### **MOTIVI IN FATTO**

Con sentenza n.145/2010 il Tribunale di Varese ha accolto l'opposizione alla cartella esattoriale n. 117 2005 0036754558 000 promossa dai Sig. G. Millarini volta ad accertare l'insussistenza del credito contributivo azionato dall'Ente Previdenziale per il mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi alla gestione commercianti per gli anni 2003 e 2004.

Infatti il primo giudice, anche alla luce dell'istruttoria svolta, ha accolto le istanze della parte opponente che aveva rilevato di esser stato regolarmente iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della L. 335/1995 e di non avere svolto in via abituale e prevalente attività operativa a favore della società Millcar srl della quale era solo amministratore, avendo da tempo delegato alla figlia Monik Millarini sia la gestione amministrativa-contabile sia la gestione del personale della medesima società.

Conseguentemente il primo giudice ha dichiarato l'illegittimità del ruolo opposto .

Ha proposto appello l'INPS per i motivi di seguito esaminati chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.

L'appellato in fase d'appello è rimasto contumace.

### **MOTIVI IN DIRITTO**

Ritiene il Collegio che l'impugnazione proposta non sia fondata.

L'appellante ha censurato per insufficiente motivazione la valutazione operata dal primo giudice nella parte in cui questi aveva escluso che l'attività svolta dal Millarini costituisse un vero e proprio lavoro aziendale riconducendola invece esclusivamente ai compiti di amministratore della società, ravvisando il solo obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ex art.2 comma 26 L. 335/1995.

Pertanto l'Ente Previdenziale, richiamando l'art. 1 comma 202 e comma 203 della L. 662/1996, ha insistito nel ribadire anche l'ulteriore ruolo operativo del sig. Millarini e ha lamentato che l'attività svolta dallo stesso a favore della società, di cui peraltro era unico amministratore, presentasse i caratteri richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione alla Gestione Speciale Commercianti.

Ad avviso dell'appellante infatti il carattere di abitualità veniva provato dalla visura camerale della società che attribuiva al Millarini la gestione ordinaria e straordinaria nonché la gestione tecnica della società, essendo quest'ultima chiaro indice dello svolgimento del lavoro operativo aziendale.

Mentre per quanto concerne il carattere di prevalenza, l'Ente ha rilevato che lo stesso era emerso dal fatto che l'interessato, nel periodo in questione, non era risultato esser impegnato in altre attività produttive.

Inoltre l'appellante ha lamentato un governo non corretto delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e ha contestato l'attendibilità di alcuni testimoni legati da vincoli di parentela alla stesso appellato.

Questa Corte ritiene invece che il primo giudice abbia ben operato poiché, richiamando opportunamente la giurisprudenza di legittimità (Cassazione SSUU 3240/10) ha rilevato che l'attività lavorativa dell'appellato presso la Millcar non avesse i caratteri di cui all' art. 1, comma 203 della L. 23 dicembre 1996; ha infatti affermato la Suprema Corte: *"la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno"...*" Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a

protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa" (Cassazione SSUU n. 3240/2010).

Nel caso di specie, non risulta né dedotta né fornita da parte dell'Ente alcuna prova idonea a dimostrare la prevalenza dell'attività operativa di ordinaria gestione da parte del Sig. Millarini sugli altri fattori di produzione.

In tale contesto infatti è insufficiente la produzione della mera visura camerale ai fini della determinazione effettiva della prestazione lavorativa abituale e prevalente resa dal Millarini all'interno del contesto aziendale.

A tale conclusione giunge peraltro questo Collegio anche sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie raccolte in primo grado che dimostrano certamente pur essendo il Sig. Millarini presente negli uffici aziendali, in nessun modo inducono a pensare che l'apporto del lavoro dell'appellato fosse effettivamente abituale e prevalente rispetto a quello delle altre risorse aziendali.

Infatti, il teste Antonio Bova ha dichiarato : "sono dipendente della Millcar dal 11 anni con mansioni da meccanico. Vedo presente sig. Giovanni Millarini di tanto in tanto e so che si occupa di tenere i rapporti con le case madri Suzuki, Kia e con fornitori. La sig.ra Monik Millarini invece mi dà direttive di lavoro e mi dice quello che devo fare, quali sono le auto da riparare". Lo stesso teste a specifica domanda ha risposto dichiarando che "quando non è via vedo tutti i giorni sig. Millarini, anche se per poco".

Quanto precede è sostanzialmente confermato anche dalla teste Simona Bosio, dipendente della società dal maggio del 2001 che ha dichiarato che "il sig Millarini non era presente spesso in azienda perché era spesso fuori per lavoro; la sig.ra Monik Millarini gestiva in concreto l'azienda, non so nello specifico di quali affari si occupasse il sig. Millarini. Quand'era presente in azienda lo vedevo spesso occuparsi dei tagliandi..."; anche il teste Paolo Favarin dipendente della Millcar dal 2000 al 2001 ha affermato che:"il Signor Millarini era il capo ma veniva poco in officina e non so quanto in concreto fosse presente".

Tanto basta per comprovare che l'apporto da parte del sig. Millarini non fosse tale da potersi ritenere abituale prevalente all'interno della Millecar s.r.l. ed è dunque riconducibile alla sola attività di Amministratore .

Ulteriore conferma di quanto precede deriva anche dalla testimonianza della figlia Monik Millarini, che pur avendo rilasciato all'ispettore in occasione della visita ispettiva del 7 dicembre 2001 dichiarazioni di diverso tenore ma per il periodo contestuale all'ispezione avvero precedente al 2001 ("il personale dipendente dell'officina e la sottoscritta prendono le direttive lavorative dal Sig. Millarini Giovanni e i contratti di vendita sono vagliati dallo stesso, amministratore della società") in giudizio e quindi in relazione al periodo dedotto nella cartella esattoriale ( 2003-2004)ha invece affermato : "preciso che io pianifico gli ordini programmati trimestrali mentre gli ordini grossi li gestisce mio padre. Mio padre si occupa di gestire i rapporti con le case madri per le questioni economiche più rilevanti; ad esempio può capitare di dover acquistare un lotto importante di autovetture e l'acquisto lo gestisce mio padre. Al di la di questo tutti gli altri compiti sono delegati da mio padre a me".

Dunque risulta sostanzialmente corretta e meritevole di integrale conferma da parte di questo Collegio la ricostruzione del primo giudice nel ritenere credibile il fatto che la figlia Monk Millarini, assunta nel 1991, abbia via via sostituito il padre nella gestione ordinaria della società nel periodo oggetto della cartella (2003 e 2004).

In conclusione, la sentenza appellata va confermata e in considerazione della contumacia dell'appellato nella fase di gravame si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado

**IN DIRITTO**

**P.Q.M.**



Conferma la sentenza n. 145/2010 del tribunale di Varese.

Spese compensate.

Milano, 24/04/2013

Il presidente rel.

Chiarina Sala




IL FUNZIONARIO CLERICALE  
dott.ssa Francesca LO PRESTI

CORTE D'APPELLO DI MILANO  
Deposito / Cancelleria

Oggi, 19 MAG 2013

Il Cancelliere



IL FUNZIONARIO CLERICALE  
dott.ssa Francesca LO PRESTI